

# STUDIO ASSOCIATO BASSO - DE BORTOLI - ZAMBELLI

## CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

---

EFREM BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro</i>
NADIA DE BORTOLI	<i>Consulente del Lavoro</i>
SARA BASSO	<i>Consulente del Lavoro</i>
SILVIA BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>
FABIO ZAMBELLI	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>

---

Verona, 04/09/2020

Oggetto: prove della cessione intra-comunitaria e dell'esenzione da Iva

Dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove presunzioni, previste dall'[articolo 45-bis del Regolamento 282/2011](#), per le quali si presume che la merce abbia raggiunto lo Stato di destino (e quindi la vendita non imponibile IVA) quando il venditore entra in possesso di **almeno due prove tra quelle elencate nella norma, rilasciate da due parti indipendenti dal cedente, dal cessionario, e tra gli stessi due soggetti che rilasciano le prove**; inoltre, quando il trasporto è curato dal cessionario, è necessaria una dichiarazione di ricezione della merce.

Trasporto o spedizione eseguiti dal cedente (o a terzi per suo conto)

Condizioni (possesso da parte del cedente)	Documentazione probatoria
Almeno 2 dei seguenti <b>elementi di prova, non contraddittori</b> , rilasciati da <b>parti diverse dal venditore e dall'acquirente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DDT (documento di trasporto) o CMR (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore</li><li>• Polizza di carico</li><li>• Fattura di trasporto aereo</li><li>• Fattura emessa dallo spedizioniere</li></ul>
Uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti <b>elementi di prova, non contraddittori</b> , che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da <b>parti diverse dal venditore e dall'acquirente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni</li><li>• Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione</li> <li>• Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro</li> </ul>
--	--

**Trasporto o spedizione eseguiti dal cessionario (o a terzi per suo conto)**

Condizioni (possesso da parte del cedente)	Documentazione probatoria
<p>Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura del cedente (o da terzi per suo conto)</p>	
<p><b>Dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente</b> entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.</p> <p>Si allega qui sotto fac-simile di lettera in lingua italiana e in inglese.</p>	<p>Contenuto della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data di rilascio</li> <li>• Nome e indirizzo dell'acquirente</li> <li>• Quantità e natura dei beni</li> <li>• Data e luogo di arrivo dei beni</li> <li>• Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)</li> <li>• Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell'acquirente</li> </ul>

## DICHIARAZIONE RICEVIMENTO MERCE

Art. 45-bis del Regolamento (UE) n. 282/2011 (introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912)

nome e indirizzo dell'acquirente UE

### DICHIARA CHE

i seguenti beni

(quantità e natura dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto indicare il numero di identificazione del mezzo di trasporto)

MEZZO \_\_\_\_\_

TARGA \_\_\_\_\_

sono stati trasportati o spediti da noi o da un terzo per nostro conto (indicare preferibilmente il caso) e sono stati ricevuti in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(indicare lo Stato membro di destinazione e il luogo di arrivo dei beni in data \_\_\_\_\_ (giorno-mese-anno)  
da

(identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente)

(data di rilascio) \_\_\_\_\_

(firma dell'acquirente o suo rappresentante autorizzato, con indicazione del nome e del cognome leggibili e se possibile timbro)

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Questa dichiarazione scritta dell'acquirente è richiesta dal Reg. UE 282/2011 1/b dell'art. 45-bis per i trasporti/spedizioni curati dall'acquirente o da un terzo per conto dello stesso acquirente e deve essere fornita al fornitore entro il decimo giorno

**Statement of receipt of goods**

Art. 45-bis Regulation (UE) 282/2011 (amended by Council implementing regulation (EU) 2018/1912)

(name and address of the EU acquirer)

**declares that**

the following goods \_\_\_\_\_

(quantity and nature of the goods; in the case of the supply of means of transport, the identification number of the means of transport)

have been dispatched or transported by us/by a third party on our behalf (please state the case) and have been received in

(state the Member state of destination and the place of the arrival of the goods) on

\_\_\_\_\_ (day-month-year) by

(identification of the individual accepting the goods on behalf of the acquirer)

\_\_\_\_\_ (date of issue) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(signature of the acquirer or of its authorized representative, complete with legible name and surname)

Notes \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

This statement, written by the acquirer, is required according to Regulation (UE) 282/2011 art. 45-bis 1/b for transport/dispatch taken care of by the acquirer or by a third party on behalf of the acquirer and must be provided to the supplier by the tenth day of the month following the sale

Quando il trasporto è curato da un trasportatore incaricato dal cedente, integrare gli elementi richiesti dalla norma comunitaria per poter far operare la presunzione è relativamente semplice, essendo sufficiente entrare in possesso di un documento di trasporto firmato dal trasportatore per presa in carico della merce, ed un ulteriore documento, quale la copia del bonifico di pagamento di tale trasporto o la fattura dello spedizioniere.

Nel Regolamento, non c'è traccia della firma del destinatario, in quanto il legislatore europeo ritiene sufficiente la firma del vettore che dichiara di prendere in carico la merce in Italia con incarico di trasportarla in un Paese UE.

Leggendo bene la nuova norma, si capisce però che la stessa non è applicabile quando il trasporto è curato con i mezzi propri del cedente e del cessionario, e quando è curato da un trasportatore incaricato dal cessionario (nelle vendite con clausola ex-works o franco-fabbrica), la stessa è di difficile applicazione.

In tutti i casi in cui il contribuente non sia nella possibilità di produrre i documenti previsti dal Regolamento, egli deve produrre dei documenti alternativi che, detto con le parole della Commissione Europea, devono essere ritenuti soddisfacenti dall'Amministrazione fiscale di ciascun Paese; tale concetto è stato precisato anche dall'Agenzia delle Entrate, la quale, con la [circolare 12/E/2020](#), precisa che *“Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria”*.

Con [circolare 12/E/2020](#), l'Agenzia delle Entrate afferma che è sempre necessario un documento da cui risulti la firma del destinatario, apposta a spedizione conclusa: tale firma potrebbe essere messa sulla stessa CMR che documenta il trasporto dei beni, o su una dichiarazione di ricezione della merce appositamente rilasciata.

Meno chiara, invece, risulta la necessità di avere la firma del “trasportatore”, ma la firma di un “vettore”, cioè di un soggetto terzo che dichiara di prendere in consegna della merce per portarla dal destinatario, ha una forte valenza probatoria e quando c'è un vettore terzo che esegue un trasporto internazionale tale firma è apposta normalmente sulla CMR.

Sicuramente ha meno efficacia probatoria la firma messa da un dipendente del cedente o del cessionario su un DDT, quando il trasporto è eseguito con i mezzi propri del venditore o dell'acquirente, mancando un soggetto terzo che certifica il trasporto.

Tuttavia, è d'obbligo ricordare come la normativa primaria consente le vendite effettuate con consegna (cioè senza trasportatori terzi) e la giurisprudenza comunitaria ha statuito che le prove che

possono essere richieste al cedente, per dimostrare l'uscita della merce, **non possono essere eccessive.**

Evidentemente, in tali circostanze, **altri elementi sono di ausilio, quali l'abitudine del cliente, il fatto che la merce sia difficilmente incanalabile su circuiti frodati, la dimensione del cliente ecc..**

*Cordiali saluti*

*Studio ass.to  
Basso – De Bortoli – Zambelli*